



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Citta' Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37 del Reg. - Data 19.12.2024

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2023 - Art. 2°, comma 1, D.Lgs 175/2016.

- Su richiesta del Sindaco
- Su richiesta dell'Assessore _____
- Su iniziativa dell'Area

L'anno 2024 il giorno 19 mese di DICEMBRE alle ore 18.30 nella sala delle adunanze del Comune di Lercara Friddi in seduta ordinaria convocata su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale del _____ prot. n. _____ notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

		Presente	Assente
1. La Rosa Francesco	Consigliere Anziano	x	<input type="checkbox"/>
2. Tirrito Silvia	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
3. Gallina Katia	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
4. Giganti Rosaria	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
5. Gargagliano Giuseppe	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
6. Seminerio Luca	Consigliere	<input type="checkbox"/>	x
7. Tuzzolino Giuseppe	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
8. Miceli Giuseppe	Consigliere	<input type="checkbox"/>	x
9. Pirrello Patrizia	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
10. Rizzo Giuseppe	Consigliere	<input type="checkbox"/>	x
11. Magrofuoco Roberto	Consigliere	x	<input type="checkbox"/>
12. Pirrone Carmen	Consigliere	<input type="checkbox"/>	x

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Francesco La Rosa. Sono, altresì, presenti :

		Presente	Assente
1. Marino Luciano	Sindaco	x	<input type="checkbox"/>
2. Nicosia Concetta	Assessore	<input type="checkbox"/>	x
3. Rotolo Salvatore	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
4. Rizzo Rosaria	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
5. Oliveri Rosario Fabio	Assessore	x	<input type="checkbox"/>
6. Caltabellotta Ciro	Assessore	<input type="checkbox"/>	x

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa A. Scibetta

La seduta è pubblica.

Il Presidente introduce il presente punto all'ordine del giorno e dà la parola al Sindaco che illustra la proposta fornendo maggiori dettagli su ogni singola società partecipata. Nessuno chiede la parola e il Presidente del Consiglio invita i Capigruppo a rendere le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Tuzzolino, dichiara il voto favorevole;

Il Consigliere Pirrello, dichiara il voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali del 18.08.2000, n. 267, la proposta di deliberazione reca il parere:

x regolarità tecnica

x regolarità contabile;

VISTO l'O.R.EE.LL. e il TUEL vigenti;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Ritenuto di provvedere in conformità alla proposta

Presenti e votanti n. 8

con votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano, accertata e proclamata dal Presidente;

DELIBERA

- Di approvare la proposta relativa all'oggetto.



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Città Metropolitana di Palermo

AREA AMMINISTRATIVA

Proposta di deliberazione

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2023 -
Art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016.

PREMESSO

- che con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, è stato emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 "Decreto correttivo";
- che l'articolo 20 del T.U.S.P. stabilisce che, con proprio provvedimento, le amministrazioni pubbliche e, quindi, anche gli enti locali, sono tenute a effettuare un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.
- che l'analisi dovrà riguardare le società partecipate direttamente, cioè quelle in cui gli enti dispongono della titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi e dovrà estendersi altresì alle società detenute da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica («partecipazioni indirette»)
- che la ricognizione va effettuata entro il 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere formalizzata con provvedimento dell'organo competente che, nel caso degli enti locali, va individuato nel consiglio comunale, alla luce delle competenze assegnategli dal Tuel, in analogia a quanto avvenuto con la ricognizione straordinaria prevista dall'articolo 24 del Tusp (nota Anci del 7 agosto 2017, linee guida ministeriali del 23 novembre 2018).

ATTESO

- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO

- che per effetto dell'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P., questo ente ha proceduto, entro lo scorso 31 dicembre 2023, alla revisione periodica delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2022;

TENUTO CONTO

- che entro il 31 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.
- che ai fini di cui sopra, devono essere alienate o adottate le misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
 - 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, previste dall'art. 20, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO

- che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RILEVATO:

- che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

- che l'ambito della ricognizione richiesta dall'art. 24, comma 1°, del TUSP è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:
 - ✓ per "partecipazione" «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
 - ✓ per "partecipazione indiretta" «la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

PRESO ATTO

- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014);
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente, il cui esito è riportato nell'elenco allegato sub lett. A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che il presente atto deve essere comunicato al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto – legge 24 giugno 2014, n. 90, ossia tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, fermo restando la comunicazione alla competente Sezione della Corte dei Conti.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata per ciascuna partecipazione detenuta;

DATO ATTO

- che è in corso di predisposizione il Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate possedute da questo Ente al 31.12.2022, da adottarsi ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della L. n. 190/2014;
- che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e) del D.lgs n. 267/2000;


Per quanto in premessa

SI PROPONE

- **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da allegato A alla presente proposta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Di disporre:**
 - o Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato al MEF, ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del Decreto correttivo;
 - o Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000;

Lercara Friddi, lì 11.12.2024

L'ISTRUTTORE



PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2023 – Art. 20, comma 1, D.Lgs. 175/2016.

AREA AMMINISTRATIVA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

- parere FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate.

Lercara Friddi li, 14.12.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

=====

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

- parere FAVOREVOLE** di regolarità contabile
- parere NON FAVOREVOLE** per le motivazioni allegate.

Lercara Friddi li, 14.12.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



COMUNE DI LERCARA FRIDDI

Città Metropolitana di Palermo

1. Premessa

In data 23.09.2019 è entrato in vigore il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", successivamente modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100, recante "Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 175/2016.

Il citato testo unico prevede la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto oggetto e, per l'anno 2017, due revisioni: una periodica (art. 20) e una straordinaria (art. 24).

Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento, quale espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

Revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24 T.U.

- Entro il 30 settembre 2017 ciascuna amministrazione avrebbe dovuto effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito – anche negativo – avrebbe dovuto essere comunicato, tramite l'applicativo informatico Partecipazione del Portale Tesoro, e inviato alla sezione della Corte dei Conti competente per la verifica sul puntuale adempimento degli obblighi.
- In caso di mancata adozione del provvedimento di ricognizione straordinaria è previsto che il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali sino a quando non sia stato adempiuto l'obbligo-
- L'istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. n. 190/2014, adottato da questo Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 26.03.2015.

Revisione periodica ai sensi dell'art. 20 T.U.

- Annualmente entro il 31 dicembre, con Deliberazione del Consiglio Comunale le Amministrazioni pubbliche effettuano un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazione dirette o in dirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- L'esito della ricognizione periodica – anche negativo – deve essere comunicato

alla sezione della Corte dei Conti competente

2. Ambito soggettivo di applicazione

Le amministrazioni tenute alla comunicazione dei provvedimenti di cui all'art. 20 del TUSP sono quelle indicate nell'art. 1 comma 2, del D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale.

In particolare l'art. 1, comma 2, del D.lgs. N. 165 del 2001, stabilisce che: *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, province, i Comuni le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria artigianato e agricoltura e loro associazioni. Tutti gli enti pubblici non economici nazionale, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI"*.

Come delineato all'art. 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi."*

Una società si considera:

- **Partecipata direttamente**, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società.
- **Partecipate indirettamente**, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute per il tramite di una società o di un organismo controllati dall'Amministrazione medesima congiuntamente ad altre Amministrazioni (controllo congiunto).

Non rientrano nell'ambito soggettivo dell'applicazione del TUSP, ai sensi del menzionato art. 2 comma 1, lett. a) i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali, di cui all'art. 114 del TUEL, che procedono ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute.

3. PIANO DI RICOGNIZIONE

Alla luce della perimetrazione dell'ambito oggettivo di applicabilità della norma si procederà di seguito ad analizzare le partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Lercara Friddi al 31.12.2022.

Per fare ciò prendiamo spunto dai dati inseriti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale in ordine alle partecipazioni societarie, così come imposto dalla vigente legislazione e di quanto stabilito dal Consiglio Comunale che annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione individua e dà atto del mantenimento delle partecipazioni in alcune società.

È evidente che la maggioranza delle partecipazioni sopradescritte possano essere definite, per usare la terminologia adottata dalla relazione Cottarelli, come "micropartecipazioni", con la conseguenza immediata ed oggettiva della scarsa incidenza delle decisioni assunte dal Comune di Lercara Friddi sulle strategie complessive delle stesse.

In ogni caso si è cercato di attuare, rispetto a ciascuna partecipazione un percorso valutativo, volto da un lato a mettere in evidenza per ciascuna società la connessione fra i servizi resi con le finalità perseguite dall'ente e la redditività e dall'altro il rispetto dei criteri di cui al comma 611. Resta inteso che tale razionalizzazione può essere soggetta a variazioni che saranno adottate con apposita deliberazione del consiglio comunale.

Si riporta di seguito la valutazione compiuta per ciascuna partecipazione detenuta dall'ente:

SOGGETTI ESCLUSI

1) UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TORTO E DEI FEUDI

Acquisizione partecipazione: deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 23.09.2003

Forma giuridica: unione di comuni art. 32 d.lgs. n. 267/2000;

2) CONSORZIO INTERCOMUNALE RIFIUTI ENERGIA SERVIZI- COINRES

Acquisizione partecipazione: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 24.09.2002

Forma giuridica: consorzio tra enti locali ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 (già art. 23 e 25 l.n. 142/1990 nel testo recepito dalla l.r. n. 48/1991 – in liquidazione dal 05.07.2011.

Sede legale: Bolognetta (PA), Piazza Caduti in Guerra, 7 - Cap. 90030;

Codice fiscale e p. IVA: 03916050820;

Numero REA: Pa 255570

Codice ATECORI: 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali.

Capitale sociale: €. 259.129,28

Quota Comune: 3,83%

Inizio Partecipazione: 22.07.2005

Numero dei rappresentanti del Comune: nessuno

Azione di razionalizzazione: *La società si trova in stato di liquidazione volontaria dal 05.07.2011. L'ente ha già approvato il piano di ARO ed ha proceduto all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in ossequio alla normativa in vigore, al nuovo gestore che farà ottenere notevoli risparmi in termini economici, giusto contratto Rep. n. 181 del 25.01.2018.*
Con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 19.07.2024 è stato deliberato il recesso dal Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia e Servizi (CO.IN.R.E.S.) e cessazione dalla partecipazione alla gestione commissariale ex ATO Palermo 4.

3) **G.A.I. METROPOLI EST**

Acquisizione partecipazione: deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25.11.2009

Forma Giuridica: Società Consortile a.r.l.

Sede legale: Via Litoranea SP 23 Aspra – 90017 Santa Flavia

Codice Fiscale e partita IVA: 05970630827

Codice ATECO: 70.21

Oggetto sociale: Pubbliche relazioni e comunicazione, Prenotazione, gestione, sorveglianza e diffusione sviluppo locale.

Quota di partecipazione: 5,17% - Il Comune versa una quota associativa a titolo di liberalità di €. 2.000,00, come determinato dall'Assemblea dei Sindaci del 29.05.2017.

4) **Agenzia di Programmazione Valle del Torto e dei Feudi S.p.A.**

Acquisizione partecipazione: deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 29.09.1996

Entità della Partecipazione: n. 89 azioni tipo A (€. 8.900.000)

Forma giuridica: società per azioni mista a prevalente capitale pubblico

Oggetto sociale: Promozione, gestione, sorveglianza e diffusione sviluppo locale
SOCIETA' INATTIVA – LIBRI SOCIALI CONSEGNATI

5) **SOCIETA' AMAP S.p.A.**

Sede: Via Volturmo n. 2 – Palermo

Codice Fiscale e partita IVA: 04797200823

Oggetto sociale: Gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque reflue e loro eventuale riutilizzo .

Capitale sociale: €. 25.581.337,00

Quota Comune: titolare di n. 214 azioni

Inizio partecipazione: 21.01.2016

Fine partecipazione: 31.12.2050

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Stefano Friddi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Luigi...

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano Friddi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni con decorrenza dal

24 DIC. 2024

Lercara Friddi, li **24 DIC. 2024**

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano Friddi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

diviene esecutiva il **19 DIC. 2024**

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 L.R. 44/91);
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Lercara Friddi, li **19 DIC. 2024**

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano Friddi